

Fino a che età va mantenuto il figlio convivente con l'ex coniuge



18 anni e più: anche dopo la maggiore età del figlio va versato l'assegno di mantenimento all'altro genitore convivente, se il primo non ha una propria autonomia economica.

Dopo la **separazione** (o il **divorzio**), il diritto dell'ex coniuge a percepire l'assegno di mantenimento per il figlio, **maggiorenne** e **convivente**, ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, sussiste anche dopo il compimento della sua **maggiore età**. Il chiarimento è stato fornito, in modo costante, dalla **Cassazione [1]**.

L'obbligo di contribuzione non cessa automaticamente al semplice raggiungimento della **maggiore età**. È necessario piuttosto verificare se il figlio sia o meno nella condizione di procurarsi un proprio reddito e abbia raggiunto, in definitiva, una propria **indipendenza economica**, al di là se il lavoro da quest'ultimo ottenuto possa dirsi duraturo o precario.

In base al codice civile **[2]**, il giudice, valutate le circostanze, può disporre in

favore dei **figli maggiorenni non indipendenti economicamente** il pagamento di un **assegno periodico**, versato **direttamente** all'avente diritto. Tale facoltà, tuttavia, non fa venir meno il diritto del genitore convivente a continuare a percepire l'assegno di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne da parte dell'altro coniuge.

Solo in assenza di un'**autonoma richiesta da parte del figlio** (sia mediante l'introduzione di un giudizio oppure intervenendo nel procedimento già instaurato dal genitore convivente), quest'ultimo ha diritto a ricevere, in prima persona, nei confronti dell'altro genitore, il contributo al mantenimento del figlio, anche se maggiorenne.

Anzi, sussiste il diritto del genitore convivente col figlio maggiorenne a ricevere dall'altro un contributo al mantenimento del figlio. Infatti, il raggiungimento della maggiore età del figlio non cambia le carte in tavola: nonostante i 18 anni, se il giovane è ancora economicamente non indipendente e convivente con il genitore che ne era affidatario, la regolamentazione della sentenza di separazione e le modalità di adempimento dell'obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente restano immutate.

Tant'è che, in caso di inadempimento di uno dei due coniugi, il presidente del tribunale può disporre che una quota dei redditi dell'obbligato sia versata all'altro coniuge che sopporta le spese di mantenimento della prole.